



Sent.120/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA**

In composizione monocratica, nella persona della dott. Laura De Rentiis, designato ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.lgs n. 174/2016 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso rubricato al n. **30894** del registro di segreteria, con il quale la Procura Regionale ha domandato al Giudice monocratico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, di assegnare, con proprio decreto, a SAIBENE Paola, nata a Tradate (VA) il 29.01.1969, residente a Locate Varesino (CO) in Via alle Valli n. 18; c.a.p. 22070 (Cod. Fis. SBNPLA69A69L319O) - economo del Comune di Carbonate (CO), un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale ex art. 226 d.lgs. n. 267/2000, per le annualità 2019, nonché di applicare, in caso di grave ed ingiustificato omesso adempimento entro il termine fissato con il medesimo decreto, la sanzione pecuniaria prevista dall'art.141, comma 6, D.Lgs. n.274/2016;

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

|  |                                                                     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                     |  |
|  | Udito, nella camera di consiglio del 15 luglio 2026, con            |  |
|  | l'assistenza del Segretario Salvatore Carvelli, il Pubblico         |  |
|  | Ministero Fabio D'Aula.                                             |  |
|  | <b>FATTO E DIRITTO</b>                                              |  |
|  | Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al     |  |
|  | giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione          |  |
|  | Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la      |  |
|  | presentazione del conto giudiziale sopra indicato.                  |  |
|  | Con decreto del 15 aprile 2025 è stato fissato il termine di 90     |  |
|  | giorni per il deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi  |  |
|  | finanziari sopra indicati da parte dell'Agente Contabile            |  |
|  | all'amministrazione comunale e il successivo termine di 60          |  |
|  | giorni per la trasmissione dei conti da parte dell'ente a questa    |  |
|  | Sez. Giurisdizionale.                                               |  |
|  | L'amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione          |  |
|  | dei conti giudiziali in data 11 febbraio 2026 e è stata fissata la  |  |
|  | Camera di consiglio del 15 luglio 2026 con la partecipazione        |  |
|  | della Procura Regionale, per la discussione del giudizio.           |  |
|  | All'odierna udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto     |  |
|  | della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha     |  |
|  | chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia |  |
|  | del contendere.                                                     |  |
|  | Rilevato che il presente giudizio è limitato alla verifica          |  |
|  | dell'adempimento dell'obbligo di rendere il conto (artt. 141 e ss.  |  |
|  | c.g.c.), ogni valutazione di merito sul conto depositato (art. 140  |  |
|  | 2                                                                   |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | c.g.c.) sarà oggetto di specifica disamina da parte del Magistrato istruttore individuato ai sensi dell'art. 145 c.g.c..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto emerge dal più recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, <i>"...ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c. "</i> |  |
|  | (si veda Corte dei conti, Sez. Marche, n.198/2020), deve procedersi alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Nulla per le spese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>dichiara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | estinto il giudizio per la resa del conto n. <b>30894</b> , per cessata materia del contendere sul giudizio di resa del conto ai sensi dell'art. 141 c.g.c..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | Nulla per le spese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Trattiene gli atti nella veste del Magistrato relatore, individuato ai sensi dell'art. 145, secondo comma, c.g.c., per l'esame del conto depositato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]